

#### Capo IV

### *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

#### Art. 14

#### *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "La Giunta provinciale dispone in ordine all'istituzione e alla tenuta di registri per particolari categorie di soggetti e patologie." sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale:

- a) registro tumori;
- b) registro di artroprotesi;
- c) registro delle malformazioni congenite;
- d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;
- e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;
- f) registro delle malattie rare;
- g) registro di mortalità."

3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 ter. Le modalità di tenuta dei registri previsti dal comma 5 bis sono definite con regolamento."

#### Art. 15

#### *Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata".

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria."